



SENATO ACCADEMICO	12 dicembre 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19 dicembre 2018
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 2/2019 Prot. n. 294 - 3 gennaio 2019
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Supporto Trasversale Dipartimenti</u> <u>Cona e Segreteria delle Scuole di</u> <u>Specializzazione</u>
ENTRATA IN VIGORE	19 gennaio 2019

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE SANITARIE

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	3
CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione e afferenza	3
Articolo 2 - Definizioni	4
CAPO II - ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E CORPO DOCENTE	4
Articolo 3 - Organi della scuola di specializzazione	4
Articolo 4 - Consiglio della Scuola	5
Articolo 5 - Direttore	7
Articolo 6 - Corpo docente	8
CAPO III - ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	8
Articolo 7 - Istituzione e attivazione	8
Articolo 8 - Ordinamento e Programmazione didattica	8
CAPO IV - GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI	9

Articolo 9 - Ammissione alle Scuole di specializzazione di Area sanitaria.....	9
Articolo 10 - Incompatibilità con altri corsi di Studio	9
Articolo 11 - Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo	10
Articolo 12 - Anno di corso e durata.....	10
Articolo 13 - Contribuzione universitaria	10
Articolo 14 - Rinuncia agli studi	10
Articolo 15 - Trasferimento	11
Articolo 16 - Periodi di sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte.....	11
Articolo 17 - Assicurazione specializzandi medici e non medici.....	12
Articolo 18 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria	12
CAPO V - ATTIVITÀ FORMATIVE	13
Articolo 19 - Programma di formazione individuale	13
Articolo 20 - Accertamento della frequenza e libretto-diario	13
Articolo 21 - Formazione all'interno della rete formativa.....	14
Articolo 22 - Formazione fuori rete formativa	14
Articolo 23 - Missioni	15
Articolo 24 - Esame di profitto annuale e passaggio all'anno successivo	15
Articolo 25 - Esame di Diploma	16
Articolo 26 - Valutazione qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante	17
TITOLO III - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA.....	17
CAPO I - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ.....	17
Articolo 27 - Contratto di formazione specialistica degli specializzandi medici.....	18
Articolo 28 - Incompatibilità	19
CAPO II - FORMAZIONE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE.....	19
Articolo 29 - Formazione e attività assistenziale	19

Articolo 30 - Attività assistenziale dello specializzando	21
Articolo 31 - Tutor.....	22
TITOLO VII - IMPEGNO ORARIO E ASSENZE	23
Articolo 32 - Impegno orario	23
Articolo 33 - Assenze per motivi personali (“ferie”).....	23
Articolo 34 - Assenze ingiustificate.....	24
Articolo 35 - Malattia/Certificato telematico	24
Articolo 36 - Tutela e sostegno della maternità e della paternità.....	24
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	25
Articolo 37 - Disposizioni transitorie e finali.....	25

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e afferenza

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di specializzazione di area sanitaria attivate presso l’Università degli Studi di Ferrara, ivi compresi gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto riservate a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, ove riordinate e accreditate ai sensi dei Decreti Interministeriali 4 febbraio 2015 n. 68, 16 settembre 2016 n. 716 e 13 giugno 2017 n. 402.
2. A decorrere dal concorso per l’ammissione alle Scuole riservate ai laureati in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2016/17, le Scuole sono attivate esclusivamente presso un Ateneo. Le Scuole che vedono l’aggregazione di Atenei diversi, sia con sede amministrativa presso l’Università di Ferrara che con sede presso altro Ateneo, sono ad esaurimento. Ad esse si applicano le disposizioni regolamentari della sede amministrativa, salvo diverse disposizioni previste in sede di accordo.
3. Le Scuole di specializzazione afferiscono ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- specializzando medico/medico in formazione specialistica: iscritto/a ad una Scuola di specializzazione di area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente;
- specializzando non medico: iscritto/a ad una Scuola di specializzazione area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara per la quale è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia;
- contratto di formazione specialistica: il contratto sottoscritto dal Medico in formazione specialistica, dall'Università e dalla Regione per il tramite dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Lo schema tipo del contratto è conforme al D.P.C.M. 6 luglio 2007 con le eventuali modifiche approvate dagli organi accademici di Ateneo;
- attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche, al tutorato, all'orientamento, all'attività professionalizzante, ai progetti di ricerca, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, come individuate ai sensi dell'art. 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999 e che risultano in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dal DI 402/2017 sopra richiamato;
- sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- sede amministrativa: la sede presso la quale la Scuola è attivata ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 68/2015.

CAPO II - ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E CORPO DOCENTE

Articolo 3 - Organi della scuola di specializzazione

1. Sono organi della scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio.
2. Le modalità di elezione degli organi della scuola di specializzazione sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 4 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è composto:
 - a) dal Direttore che lo convoca e lo presiede;
 - b) dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo o di altro Ateneo con il quale sia attiva una convenzione di collaborazione, ai quali siano attribuiti compiti didattici nella Scuola medesima;
 - c) da una rappresentanza degli specializzandi;
 - d) dal personale delle Strutture sanitarie della rete formativa individuato dall'Ateneo secondo le procedure definite ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DM 68/2015 che assume il titolo di "professore a contratto";
2. I rappresentanti degli specializzandi, fino a un numero massimo di 3, restano in carica un triennio accademico. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Direttore della Scuola di specializzazione. L'elettorato attivo e passivo spetta agli specializzandi iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ai sensi dell'art. 99 del D.P.R.382/1980 ogni avente diritto può esprimere una preferenza. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nel relativo elettorato passivo; in caso di parità di eletti tra i generi, risulta eletto chi è iscritto alla Scuola dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età. I rappresentanti degli studenti specializzandi decadono al momento della perdita della qualità di specializzando; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti (surroga) ovvero mediante elezioni qualora la surroga non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti. I rappresentanti eletti vengono nominati con Decreto rettorale.
3. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipino almeno la maggioranza assoluta dei componenti. I professori a contratto partecipano alle deliberazioni del Consiglio della Scuola.
4. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
5. In caso di Scuola di specializzazione di nuova istituzione, finché non è costituito il Consiglio della Scuola, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Dipartimento di afferenza che con apposita delibera designa, in rapporto agli insegnamenti da attivare, i docenti che costituiscono il Consiglio. Le funzioni di Direttore vengono assunte da un

professore, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5 individuato dal medesimo Consiglio di Dipartimento.

6. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in modalità telematica nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Consiglio della Scuola di specializzazione assolve i seguenti compiti:
 - a) elegge il Direttore della Scuola;
 - b) formula gli obiettivi di apprendimento per ogni singolo anno di corso, dandone tempestiva comunicazione agli specializzandi;
 - c) determina gli obblighi di frequenza necessari per il conseguimento del titolo;
 - d) definisce, sulla base dell'abilità e delle competenze acquisite, i livelli di autonomia attribuibili ad ogni singolo specializzando;
 - e) individua la rete formativa, ne verifica l'efficacia e la completezza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, proponendone al Consiglio di Dipartimento l'eventuale riduzione o ampliamento;
 - f) propone al Consiglio di Dipartimento convenzioni e accordi con strutture esterne al fine di aggiornare e perfezionare la rete formativa;
 - g) definisce la rotazione degli specializzandi all'interno della relativa rete formativa;
 - h) designa i tutor, affidando loro la responsabilità formativa e di verifica del singolo specializzando;
 - i) pianifica le attività didattico-formative all'inizio di ogni anno accademico e propone al Consiglio di Dipartimento le coperture didattiche degli insegnamenti previsti dall'ordinamento della Scuola di specializzazione;
 - j) propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo gratuito al personale delle strutture facente parte della propria rete formativa, tenuto conto degli attuali parametri di valutazione scientifica, come definiti nell'allegato 4 del DI 402/2017 e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di Ateneo;
 - k) promuove modalità di valutazione periodica della qualità organizzativa e formativa della Scuola;
 - l) autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione extra rete, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o all'estero per progetti coerenti con le finalità della Scuola di specializzazione;

m) valuta eventuali domande di trasferimento e nel caso concede l'eventuale nullaosta.

Articolo 5 - Direttore

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Ferrara componente del Consiglio della Scuola e inquadrato nel settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico- disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di motivato impedimento di tutti i professori di prima fascia eleggibili, l'elettorato passivo è attribuito ai professori associati. Qualora faccia parte del Consiglio della Scuola di specializzazione un solo professore ordinario o, in assenza di ordinari, un solo professore associato, il Direttore è nominato con Decreto rettorale senza procedere ad elezione.
2. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola di specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede.
3. Le elezioni sono indette con provvedimento del Decano della Scuola di specializzazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore.
4. Il procedimento elettorale deve concludersi, al più tardi, venti giorni prima della scadenza della carica.
5. Il Decano è un professore di I fascia del Consiglio della Scuola di specializzazione, con la maggiore anzianità nel ruolo. Laddove nel Consiglio della Scuola di specializzazione non sia presente un professore di I fascia, il Decano è il professore di II fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del Direttore, il Decano indice tempestivamente le elezioni e svolge altresì le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore.
6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.
7. La carica di Direttore non può essere ricoperta per più Scuole di specializzazione che prevedano la medesima tipologia di accesso.
8. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni elettorali contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 6 - Corpo docente

1. Il corpo docente di ciascuna scuola di specializzazione è determinato sulla base dei requisiti individuati dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medico Specialistica e dalla normativa vigente
2. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di area sanitaria è costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dagli organi deliberanti dell'Università.
3. Il corpo docente della Scuola deve comprendere almeno due professori di ruolo presso l'Ateneo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei Settori scientifico disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 7 - Istituzione e attivazione

1. La proposta di istituzione e di attivazione delle Scuole di specializzazione o modifica di quelle esistenti, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico che verifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità dell'offerta didattico-formativa e scientifica, su richiesta del Dipartimento di riferimento nel rispetto dei requisiti e dei parametri ministeriali.
2. Possono essere istituite e attivate Scuole di specializzazione anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposite convenzioni che individuino la sede amministrativa e le risorse occorrenti. Qualora l'Università di Ferrara risulti sede amministrativa, nella derivante convenzione interuniversitaria deve essere richiamato il presente regolamento.

Articolo 8 - Ordinamento e Programmazione didattica

1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate nel presente regolamento e predisposti secondo quanto indicato dalle norme nazionali in materia, sono approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e sono emanati con Decreto Rettorale.
2. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, indica il profilo

specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati dai settori scientifico disciplinari.

3. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche.

CAPO IV - GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Articolo 9 - Ammissione alle Scuole di specializzazione di Area sanitaria

1. L'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
2. Il numero effettivo dei posti messi a concorso è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca acquisito il parere del Ministero della Salute e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
3. L'Università può finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica garantendo l'intera copertura finanziaria anche ricorrendo a donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti del numero complessivo degli iscrivibili previsti per ciascuna Scuola di specializzazione dalla banca dati ministeriale dell'offerta formativa.
4. L'ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a cui si accede con lauree diverse dalla laurea in Medicina e Chirurgia avviene tramite bando emanato dalle Università, previa delibera degli organi competenti.

Articolo 10 - Incompatibilità con altri corsi di Studio

1. L'iscrizione a una Scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione in Italia o all'estero a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione e master.
2. L'iscrizione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia è incompatibile con l'iscrizione al corso di dottorato.
3. Agli iscritti alle Scuole di specializzazione medica, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 19 comma 1 lett. c) e del D.M. attuativo 8 febbraio 2013 n. 94, art. 7, è consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione presso la stessa Università in cui frequenta la Scuola di specializzazione;

- b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di specializzazione medesima;
- c) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato;
- d) rimangono comunque ferme le incompatibilità stabilite dal successivo art. 28.

Articolo 11 - Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto di cui all'art. 24 del presente regolamento.
3. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista. In caso di ritardi nel pagamento si applicano le more previste dal competente ufficio dell'Università degli Studi di Ferrara. Nei casi previsti dalla legge, si potrà concedere la riduzione dall'importo delle tasse.

Articolo 12 - Anno di corso e durata

1. Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative. Nel caso degli specializzandi medici la data di inizio è stabilita dal Ministero. Nel caso degli specializzandi non medici la data di inizio è stabilita con decreto rettorale.

Articolo 13 - Contribuzione universitaria

1. Lo specializzando è tenuto a pagare in ciascun anno accademico la contribuzione universitaria per l'ammontare, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Ateneo di Ferrara.
2. Lo specializzando che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione, anche solo con le singole rate, non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione né può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto e di diploma.

Articolo 14 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando che intenda rinunciare agli studi deve formalizzare la rinuncia per iscritto affinché risultino inequivocabili l'identità e la volontà dello studente. È previsto il pagamento

dell'imposta di bollo.

Articolo 15 - Trasferimento

1. Le richieste di trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri Atenei o verso altri Atenei sono ammissibili a condizione che la posizione amministrativa e formativa risulti regolare nella sede di provenienza del richiedente.
2. Il trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri Atenei o verso altri Atenei è ammesso solo tra scuole di specializzazione della stessa tipologia ed è consentito solo dopo il primo anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono consentiti trasferimenti in corso d'anno, cioè durante la frequenza di un anno di corso.
3. Il trasferimento verso altro Ateneo dei medici in formazione specialistica è consentito previo nulla osta dei Consigli delle scuole di specializzazione interessate (scuole di provenienza e di destinazione) e degli Atenei di provenienza e di destinazione. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con risorse regionali o di altri enti pubblici e/o privati, è necessario anche il parere favorevole dell'ente finanziatore. La comunicazione della richiesta di trasferimento al Direttore della Scuola di specializzazione di provenienza e all'ufficio dell'amministrazione centrale deve essere fatta dal medico in formazione specialistica almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo anno di corso.
4. Il trasferimento da altro Ateneo è consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di specializzazione dell'Ateneo di destinazione e a seguito di richiesta da effettuarsi al Direttore della Scuola di destinazione e all'ufficio dell'amministrazione centrale di destinazione almeno due mesi prima del nuovo anno di corso.
5. Il trasferimento in uscita dei medici in formazione specialistica è consentito solo in presenza di documentati gravi motivi personali o di salute dello specializzando, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Articolo 16 - Periodi di sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte

1. La formazione degli specializzandi medici è sospesa esclusivamente per gravidanza, infortunio o malattia dello specializzando e/o del figlio (fino al terzo anno di età) la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi ai sensi dell'art. 40 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999. Il periodo di sospensione si recupera al termine della durata legale della specializzazione, con conseguente differimento dell'esame di diploma.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i periodi di assenza ripetuti, anche non continuativi,

che superino complessivamente nell'anno accademico i 40 giorni previsti per l'interruzione della formazione, dovranno essere recuperati senza diritto ad alcun trattamento economico.

3. Durante i periodi di sospensione della formazione come definita al comma 1, allo specializzando medico compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.

Articolo 17 - Assicurazione specializzandi medici e non medici

1. La copertura della responsabilità civile verso terzi e dei rischi professionali connessi all'attività assistenziale è garantita dalle normative nazionali e regionali in materia.
2. L'Azienda sanitaria ospitante la sede principale della Scuola di specializzazione, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (INAIL) connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3. La copertura assicurativa non è estesa alla responsabilità per "colpa grave".
4. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.
5. Gli specializzandi non medici sono assicurati dall'Università di Ferrara con una polizza contro gli infortuni e con una polizza di responsabilità civile generale.
6. L'Azienda ospedaliero-universitaria provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per le attività sanitarie svolte dallo specializzando non medico nelle proprie strutture.
7. È altresì assicurata dall'Università di Ferrara la tutela legale agli specializzandi non medici, in quanto categoria rientrante nei soggetti coperti dalla sua specifica polizza di responsabilità civile.

Articolo 18 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

1. Gli specializzandi (medici e non medici) delle Scuole di specializzazione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica prevista dalle norme vigenti.
2. Gli ammessi alle Scuole di specializzazione nelle quali le attività formative comportano esposizione potenziale alle radiazioni ionizzanti sono sottoposti a sorveglianza fisica e medica

per la verifica della specifica idoneità secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

3. Tali accertamenti rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria per coloro che sono esposti a rischi professionali e come tali sono obbligatori ai sensi delle norme vigenti.
4. La mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità sopra richiamati, per più di una volta o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività determinano la decadenza dalla Scuola di specializzazione.
5. Gli accertamenti sanitari sono svolti dalla struttura competente dell'Azienda ospedaliero-universitaria.

CAPO V - ATTIVITÀ FORMATIVE

Articolo 19 - Programma di formazione individuale

1. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze della formazione dello specializzando, a seguito di eventuali verifiche in itinere e sulla base di pareri espressi dai docenti e dai tutor.
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
 - a) obiettivi formativi;
 - b) le attività assistenziali previste, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito;
 - c) la frequenza presso le sedi e le strutture facenti parte la rete formativa;
3. Il programma individuale è redatto anche per gli iscritti alle scuole non mediche.
4. Ai fini di una completa formazione professionale, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola di specializzazione, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Articolo 20 - Accertamento della frequenza e libretto-diario

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di specializzazione è obbligatoria. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno ed è comprensivo delle attività assistenziali e della didattica.
2. Le modalità di accertamento sono stabilite dalle singole Scuole di specializzazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali, prevedendo idonei sistemi di controllo.
3. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo

alle attività professionalizzanti, deve essere registrato sul libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate le attività svolte dallo specializzando, come previsto dall'art. 38 comma 4 del decreto legislativo n. 368/1999 e dalle disposizioni attuative.

Articolo 21 - Formazione all'interno della rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione.
2. La rete formativa è costituita ai sensi della vigente normativa;
3. Sono parte della rete formativa prioritariamente le "strutture di sede" della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
4. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa "strutture collegate" della stessa specialità della struttura di sede convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento che non.
5. Sono invece "strutture complementari" quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti.
6. Nell'ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce anche la rotazione dello specializzando tra le strutture inserite nella rete formativa in conformità alla normativa vigente.

Articolo 22 - Formazione fuori rete formativa

1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di formazione in una struttura fuori rete italiana o estera. Il Consiglio di Dipartimento a cui la Scuola afferisce può autorizzare, su richiesta del Consiglio della Scuola di specializzazione, un periodo di formazione fuori rete purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della Scuola di specializzazione.
2. Il Consiglio della Scuola dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.

3. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
4. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.
5. Per gli specializzandi non medici, autorizzati a svolgere attività formativa in una struttura fuori rete italiana o estera, si applicano le coperture assicurative di cui al precedente art. 17. Per gli specializzandi medici, le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività in area medico-assistenziale sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso specializzando medico in caso di indisponibilità di quest'ultima.
6. I periodi formativi relativamente all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere, a prescindere dalla natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi.

Articolo 23 - Missioni

1. I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università o altre istituzioni, sia all'interno del territorio italiano che all'estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.
2. La missione deve essere preventivamente concordata con il Direttore della Scuola di specializzazione e autorizzata dal Direttore di Dipartimento. I periodi per tali attività non devono essere computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica il Regolamento per le missioni in Italia e all'estero dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 24 - Esame di profitto annuale e passaggio all'anno successivo

1. Ciascuna Scuola di specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente, almeno una volta all'anno e in maniera documentata, lo specializzando venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze progressivamente acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti. L'esame di profitto dovrà essere sostenuto nei 15 giorni precedenti la conclusione dell'anno di corso dello specializzando.
2. La valutazione delle competenze deve essere sintetizzata in un giudizio finale annuale della

commissione esaminatrice che si fa garante del processo di valutazione, e sulla base di esso dell'attribuzione al medico in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale valutazione, espressa in trentesimi, se positiva consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode.

3. In relazione a particolari esigenze, si può procedere allo svolgimento degli esami tramite video conferenza o altra forma telematica.
4. La commissione per l'esame di profitto è individuata dal Direttore della Scuola di specializzazione ed è costituita dal Direttore della Scuola ed almeno uno dei docenti titolari di insegnamento relativo all'anno di corso per cui si sostiene l'esame.
5. In caso di assenza all'esame di profitto lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) causa di forza maggiore.
6. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso ad un appello successivo previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
7. Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di specializzazione, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso. In tale ipotesi il contratto di formazione specialistica, ove sottoscritto, è risolto di diritto.
8. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 25 - Esame di Diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro 15 giorni dalla conclusione del corso. La Scuola di specializzazione garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
2. In caso di esito negativo il medico in formazione decade dal percorso formativo.
3. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) causa di forza maggiore.
4. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa

presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. Il rapporto instaurato con il contratto di formazione specialistica cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi; pertanto, dopo tale termine, non è dovuto alcun compenso all'interessato.

5. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
6. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutor e dei responsabili delle strutture in cui il medico ha svolto la sua formazione certificata. Relatore della tesi di diploma può essere ciascun docente titolare di insegnamento nella Scuola di specializzazione. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola.
7. Le commissioni sono nominate dal Direttore della Scuola di specializzazione e sono composte da cinque docenti facenti parte del Consiglio della Scuola; possono altresì far parte della commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, docenti ed esperti esterni. La valutazione della commissione è espressa in cinquantesimi, la prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. In caso di votazione massima (50/50) la commissione può concedere all'unanimità la lode.
8. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario aver acquisito il numero di crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico.

Articolo 26 - Valutazione qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola di specializzazione deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della direzione, ecc.) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Previsto dal DI 402/2017.
2. È responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle scuole di specializzazione.

TITOLO III - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 27 - Contratto di formazione specialistica degli specializzandi medici

1. A seguito dell'iscrizione, il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica, disciplinato dal decreto legislativo 368/99. Il contratto ha la durata di un anno ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica delle condizioni legittimanti. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, fatto salvo quanto previsto in merito ai casi di risoluzione anticipata del contratto ed ai casi di sospensione. L'Università si riserva inoltre di valutare anche sotto il profilo della risoluzione del contratto le violazioni del Codice di comportamento dell'Università medesima e delle Aziende Sanitarie in cui il medico svolga la propria formazione.
2. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi enti.
3. Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.
4. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando allo specializzando medico la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte orario dovuto, in coerenza coi titoli posseduti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Contratto di Formazione Specialistica ex art. 37 del D.lgs. n.368/1999 e successive modifiche.
5. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente.
6. Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del Dlgs 368/1999, sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
 - la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 - la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto pari a 12 mesi in caso di malattia;
 - la non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale di cui all'art. 24 del presente regolamento.
7. In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando medico ha comunque diritto a

percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Articolo 28 - Incompatibilità

1. Per l'intera durata della formazione a tempo pieno, allo specializzando medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.
2. È consentito l'esercizio della libera professione intramuraria nei limiti di cui al precedente art. 27, comma 4.
3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi e al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica ai sensi dell'art. 19 comma 11 della legge 28 n. 448/2001.
4. I medici che operano in applicazione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni non possono iscriversi a Scuole di specializzazione di cui al Dlgs 368/99.
5. L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell'art. 19 comma 12 della citata legge n.448/2001.
6. Lo specializzando medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.
7. L'iscrizione e la frequenza alla Scuola degli specializzandi non medici, in mancanza di espliciti divieti normativi, è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative, a condizione che siano rispettati tutti gli obblighi previsti dal regolamento didattico della scuola, dalla programmazione annuale delle attività didattiche e dal piano formativo individuale.

CAPO II - FORMAZIONE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

Articolo 29 - Formazione e attività assistenziale

1. La formazione dello specializzando medico si svolge a tempo pieno.
2. Gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici, rispettivamente con la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 27 del presente regolamento e con l'immatricolazione alla Scuola di

specializzazione, si impegnano a seguire, con profitto, il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di specializzazione in conformità ai sopra citati ordinamenti e regolamenti didattici e tenendo conto delle indicazioni dei comitati didattici delle sedi aggregate, ove istituiti.
4. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione e quello individuale di ciascun specializzando è portato a conoscenza dello specializzando stesso all'inizio del periodo di formazione. Il programma personale dello specializzando può essere aggiornato quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso specializzando.
5. Ogni attività formativa, teorica e/o pratica e assistenziale dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor afferenti ad unità operative di Aziende ospedaliero-universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione.
6. L'assegnazione dello specializzando alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata ed esplicitamente formalizzata tra il Direttore della Scuola di specializzazione, il direttore e/o il tutor dell'unità operativa/formativa alla quale lo specializzando viene assegnato e lo specializzando stesso.
7. Lo specializzando deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento e dal regolamento didattico della sua Scuola di specializzazione e le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.
8. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
9. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

Articolo 30 - Attività assistenziale dello specializzando

1. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor.
2. Nell'ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni specializzando nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento dello specializzando nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato dalla semplice attività di appoggio ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell'esecuzione della prestazione assistenziale erogata, coinvolgimento che può variare per le singole attività, in funzione delle attitudini personali dello specializzando e del percorso formativo assegnatogli. Le attività assistenziali, relative alla formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia:
 - a) attività assistenziale con grado di autonomia 1: con presenza del Medico Strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte al Medico in Formazione Specialistica;
 - b) attività assistenziale con grado di autonomia 2: la prestazione, su indicazione del Medico Strutturato, è eseguibile dal Medico in Formazione Specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione ed avviene sotto il controllo del Medico Strutturato che controfirma il referto di visita o prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal Medico in Formazione Specialistica che ha eseguito la prestazione;
 - c) attività assistenziale con grado di autonomia 3: il Medico in Formazione Specialistica svolge l'attività in modo autonomo, nei limiti delle proprie competenze come riscontrabili dal libretto diario e certificate dal docente tutore, attenendosi alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola; il tutor o il medico strutturato è comunque presente in servizio per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento richiesti dal medico in formazione specialistica e, al termine dell'attività, vista il referto o i risultati della prestazione. Il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.
3. I turni di guardia effettuati dagli specializzandi, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese. Dopo il turno di guardia, lo specializzando ha diritto ad

un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

4. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, ecc.). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di “medico in formazione specialistica”.
5. Le attività e gli interventi effettuati dallo specializzando sono descritti, controfirmati dallo specializzando, sul libretto personale di formazione (libretto-diario) a cura del tutor e dal responsabile dell’unità operativa/struttura presso la quale lo specializzando, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal suo programma di formazione individuale. Il libretto diario può essere anche in formato elettronico.

Articolo 31 - Tutor

1. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola di specializzazione identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.
2. I tutor sono designati annualmente dal Consiglio della Scuola di specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Per l’affidamento di tale ruolo è altresì necessaria la conoscenza del funzionamento complessivo della Scuola.
3. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
4. Sono compiti principali del tutor:
 - a) cooperare con il direttore dell’unità operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
 - b) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - c) concorrere al processo di valutazione e di certificazione delle competenze acquisite dallo Specializzando;
 - d) coordinare i supervisori, dove previsti;
 - e) certificare il tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica presso la struttura di riferimento.

TITOLO VII - IMPEGNO ORARIO E ASSENZE

Articolo 32 - Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per gli specializzandi medici è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica. L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo a compensazione oraria e ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione.
2. L'impegno orario richiesto per gli specializzandi iscritti alle Scuole ad accesso "non medico" è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali.
3. La presenza dello specializzando è accertata, di norma, mediante controlli di tipo automatico. Allo specializzando viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente a opera dell'interessato.
4. La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di specializzazione che garantisce la loro coerenza con gli obiettivi formativi dello specializzando. Al fine di garantire le necessarie coperture assicurative, tali attività devono essere preventivamente autorizzate.
5. I periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali (cosiddette "ferie") di cui lo specializzando può usufruire ai sensi del successivo art. 33.
6. Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera conforme alle prescrizioni didattiche e professionalizzanti del Consiglio della Scuola di specializzazione, è svolto dal Direttore della Scuola di specializzazione o da un suo delegato.

Articolo 33 - Assenze per motivi personali ("ferie")

1. Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di specializzazione che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico per gli specializzandi medici.
2. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si

cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

Articolo 34 - Assenze ingiustificate

1. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fattispecie del precedente articolo.
2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.
3. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per gli specializzandi medici la risoluzione del contratto. Per gli specializzandi non medici comportano l'esclusione dalla Scuola, da disporre con decreto rettorale su delibera del Consiglio della Scuola.
4. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.

Articolo 35 - Malattia/Certificato telematico

1. La malattia va attestata con certificato telematico, salvo comprovate impossibilità di invio dello stesso da parte del medico curante. Il certificato telematico dovrà essere trasmesso tempestivamente, via mail o via fax, a cura dello specializzando, al settore di competenza ed alla segreteria della propria scuola di specializzazione.
2. Il certificato rilasciato dalle amministrazioni delle strutture clinico - sanitarie all'atto della dimissione (ricovero ospedaliero/day hospital) dello specializzando sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata dal medico curante, purché lo stesso sia redatto su carta intestata dell'ente curante e riporti i seguenti dati: generalità dell'interessato, data del rilascio, firma leggibile del medico, indicazione della diagnosi e della prognosi.
3. Nel caso di certificazione rilasciata da un pronto soccorso ospedaliero, quest'ultima dovrà essere inviata tempestivamente al settore di competenza, per la certificazione di malattia.

Articolo 36 - Tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. Al medico in formazione specialistica è applicata la normativa vigente in tema di assenza per gravidanza e sostegno alla genitorialità.
2. È fatto obbligo di comunicare agli uffici competenti il proprio stato di gravidanza non appena accertato, al fine di applicare le misure di tutela della sicurezza e della salute delle gestanti che possono essere coinvolte in attività implicanti rischio chimico, biologico, fisico e di esposizione a radiazioni ionizzanti come da disposizioni dell'ufficio competente.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. Per le donne che non allattano tale tutela è comunque estesa fino al settimo mese dopo il parto. Deve inoltre essere esclusa l'attività notturna fino al compimento di un anno del bambino.
4. La specializzanda ha la facoltà, su sua esplicita richiesta, di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando entro la fine del settimo mese apposita documentazione. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso, il congedo per maternità avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi complessivi.
5. Nel caso in cui la madre usufruisca della riduzione di orario per allattamento (2 ore giornaliere utilizzabili fino al compimento del 1° anno del figlio), secondo le prescrizioni del MIUR è richiesto un recupero della mancata formazione pari a un terzo del totale dei giorni svolti con orario ridotto.
6. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento è approvato dagli organi dell'Ateneo ai sensi dello Statuto dell'Università di Ferrara.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce integralmente il precedente testo, emanato con D.R. Rep. n. 1420/2009 prot. n. 19493 del 29/09/2009 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le medesime procedure si seguono per le eventuali modifiche e integrazioni al presente regolamento.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento il mandato in corso del Direttore è computato ai fini della rielegibilità.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università

degli Sudi di Ferrara con altri Atenei, enti e strutture.